

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **820/1988** (ECLI:IT:COST:1988:820)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **22/06/1988**; Decisione del **04/07/1988**

Deposito del **14/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **15606**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 1988/118

N. 820

ORDINANZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella ordinanza n. 118 del 26 gennaio 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel testo depositato della ordinanza n. 118 del 1988;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella ordinanza n. 118 del 1988 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:

1) nell'epigrafe, dopo le parole "prima della nomina in ruolo", in luogo di "del personale" deve leggersi "dal personale"; in luogo di "legge 26 giugno 1970 n. 576" deve leggersi "legge 26 luglio 1970 n. 576";

2) nella motivazione, in luogo di "che, pertanto, va dichiarata la inammissibilità della questione", deve leggersi: "che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione";

3) nel dispositivo, in luogo di "dell'art. 1" deve leggersi "dell'art. 1, primo comma,"; in luogo di "del personale insegnante" deve leggersi "dal personale insegnante".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.